

Prosieguo amministrativo, conversione permessi di soggiorno, chiusura tutele

Martedì 13 ottobre 2026

◇

Dr.ssa Elena Rozzi ASGI
Avv. Eleonora Vilardi
ASGI

Il permesso per minore età

Permesso rilasciato al minore non accompagnato e discende da inespellibilità art. 19, co. 2 lett a) d.lgs. 286/98 – 10 co. 1 lett. a) l. 47/2017

- **RICHIESTA:** può essere presentata direttamente da MSNA o per il tramite del tutore (anche nel corso dell'accertamento della minore età)

- Non è necessario passaporto per il rilascio (Circolare del Ministero dell'Interno 24.03.2017 e 28.08.2017), rinnovato sino al raggiungimento della maggiore età

IPOTESI DI AFFIDAMENTO · ART. 10 L. 47/2017

Il permesso per motivi familiari per MSNA

E' rilasciato un permesso per motivi familiari in caso di affidamento (art. 10, co. 2 l. 47/2017 – art 28 DPR 394/99):

Caso 1

Minore 14 anni affidato o sottoposto a tutela di cittadino italiano con esso convivente

Caso 2

Maggiore di 14 anni affidato o sottoposto a tutela di cittadino straniero o cittadino italiano con esso convivente

Caso 3

Affidato di fatto con parente entro il 4°grado - prova rapporto di parentela?

Caso 4

Con affidato ratificato da TM

Conversione pds minore età ai 18 anni

Conversione permesso al raggiungimento della maggiore età in permesso per studio, per attesa occupazione o per lavoro subordinato/autonomo: NON è automatica

art. 32 d.lgs. 286/98 – 14 DPR 394/1999

DUE PERCORSI

1. Minori stranieri non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Previo parere positivo della Direzione Generale per l'Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

I OPZIONE CONVERSIONE

Il progetto di integrazione sociale e civile deve essere gestito da un ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale, iscritto nel Registro di cui all'art. 54 DPR 394/1999.

Registro associazioni

Il riferimento è al **Registro delle associazioni ed enti che svolgono attività a favore dei migranti**, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La prima parte dell'elenco riguarda le attività di integrazione: è quella rilevante per la conversione del permesso per minore età o per affidamento.

La seconda parte riguarda gli enti che promuovono percorsi ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 286/1998.

Requisiti aggiuntivi

- Presenza sul territorio da almeno tre anni.
- Partecipazione a un percorso di almeno due anni
- Disponibilità di un alloggio.
- Frequenza di un corso di studi oppure svolgimento di un'attività lavorativa

Riferimenti

https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Registro-associazioni

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/registro-associazioni-ed-enti-pubblicato-elenco-2026-degli-iscritti-all-i-sezione

II OPZIONE CONVERSIONE

Richiesta permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione PREVIA parere Direzione generale per l'Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Requisiti aggiuntivi

- Indifferente durata soggiorno nella minore età
- Indicazione domicilio
- Frequenza di un corso di studi oppure svolgimento di un’attività lavorativa oppure iscrizione al centro per l'impiego
- Permesso di soggiorno per minore età/affidamento/motivi familiari
- Parere DG (quantomeno richiesta)

PROCEDURA DI CONVERSIONE

Conversione: tempistiche, passaporto e modalità

Tempistiche	Tempistiche: 90 giorni prima/60 giorni dopo la maggiore età (non a pena di inammissibilità)
Passaporto	Passaporto: necessario sia ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sia per la richiesta di parere
Alternative	Alternative: attestato nazionalità; documentazione presentazione istanza; dichiarazione da parte del Servizio Sociale o ex tutore; titolo di viaggio
Modalità richiesta	Modalità richiesta: kit postale /presentazione direttamente in Questura

Il parere della Direzione Generale per l'Immigrazione

A chi? Parere della Direzione Generale per l'Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Per chi? Titolari di permesso di soggiorno per minore età (per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 10 l. 47/2017?)

Esclusi: titolari di protezione internazionale, richiedenti asilo, destinatari di prosieguo amministrativo, titolari di permesso per motivi familiari/affidamento

Il parere della Direzione Generale per l'Immigrazione

Chi lo chiede? Servizio sociale oppure neomaggiorenne, responsabile del centro di accoglienza, patronati, consulente legale/Avvocato, tutore o affidatario

Come? Attraverso SIM Sistema Informativo Minori; nuova modalità da 01/2025 per richiesta da soggetti diversi (SPID/CIE)

ISTRUTTORIA DG IMMIGRAZIONE

Documentazione e valutazione del parere

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- passaporto o attestato di nazionalità
- domicilio/residenza
- delega; tutela o affidamento
- permesso di soggiorno o ricevuta
- relazione sociale su percorso nella minore età
- documentazione percorso scolastico/lavorativo/formativo e quello eventualmente da realizzare successivamente

CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazione complessiva

Si valuta il percorso svolto nel corso della minore età e l'opportunità della permanenza nel neomaggiorenne sul territorio nazionale; si tiene conto dell'avvio del procedimento e della durata del soggiorno sul territorio nazionale.

Natura ed esiti del parere

Natura del parere: atto endoprocedimentale obbligatorio non vincolante

Positivo	Negativo
NEUTRO: non sono disponibili elementi per l'emissione di un parere favorevole; NON è un parere negativo	**ASSENTE:** rigetto domanda di conversione; attenzione alle richieste di integrazione

ORIENTAMENTI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI

La giurisprudenza sulla conversione

PRONUNCE RICHIAMATE

TAR Piemonte Sentenza n. 947/2024 del 7.02.2024

TAR Emilia Romagna Sentenza n. 28/2024 del 12.02.2024

Consiglio di Stato Sentenza n. 7449/2024 del 29.08.2024

PRINCIPI AFFERMATI

- Valutazione complessiva del percorso nel corso della minore età e al passaggio della stessa: “artificiose segmentazioni connesse al compimento della maggiore età.”
- Potere decisionale in capo alla Questura, titolare di un potere discrezionale
- Possibile rilascio anche in relazione al percorso successivo alla minore età e a circostanze sopravvenute
- Equiparazione parere neutro e assente

DISCIPLINA TRANSITORIA E DI TUTELA

DOPPIO BINARIO" art. 14 DPR 394/1999

PRESUPPOSTO

Se la domanda di asilo è presentata da MSNA nel corso della minore età e la richiesta viene rigettata DOPO il raggiungimento della maggiore età,

CONVERSIONE POSSIBILE

il permesso per attesa asilo può essere convertito in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, con parere della Direzione generale del lavoro ex art 32 d.lgs. 286/98 → Richiesta parere a distanza di molti anni

TERMINI DI PRESENTAZIONE

TEMPISTICHE: 30 giorni da diniego Commissione territoriale o da Sentenza Tribunale che rigetta ricorso